

654.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo 4) .....	8
Missioni vevoli nella seduta del 19 gennaio 2000 .....	3	(Sezione 4 – Articolo 5 ed emendamento) .	9
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	<b>Disegno di legge S. 3729 (approvato dal Senato) n. 6240</b> .....	10
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) .	10
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .....	4	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) .	10
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	5	(Sezione 4 – Articolo 4) .....	11
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 5 – Ordine del giorno) .....	11
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	<b>Disegno di legge S. 3383 (approvato dal Senato) n. 5449</b> .....	12
<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato) n. 5205-B</b> .....	7	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	12
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	7	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	12
(Sezione 2 – Articolo 3) .....	7	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamento) .	12
		(Sezione 4 – Articolo 4) .....	13
		(Sezione 5 – Ordine del giorno) .....	13
		<b>Disegno di legge S. 3779 (approvato dal Senato) n. 6100</b> .....	14
		(Sezione 1 – Articolo 1) .....	14
		(Sezione 2 – Articolo 2) .....	14

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	14	(Sezione 6 – Posizione del Governo circa la legalizzazione delle droghe leggere – I) ..	25
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	14	(Sezione 7 – Entità delle risorse finanziarie da destinare al settore della giustizia) .....	25
<b>Disegno di legge S. 3780 (approvato dal Senato) n. 6101</b> .....	15	(Sezione 8 – Effetti della legge finanziaria per il 2000 sulle famiglie, anche nei casi di reddito al di sotto della soglia di povertà) ..	25
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	15	(Sezione 9 – Posizione del Governo circa la legalizzazione delle droghe leggere – II) .	26
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	15		
(Sezione 3 – Articolo 3) .....	15		
(Sezione 4 – Articolo 4) .....	15		
<b>Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541</b> .....	16	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	27
(Sezione 1 – Articolo 2, emendamenti e subemendamenti) .....	16	(Sezione 1 – Salvaguardia dei profili occupazionali nella vicenda della dismissione del Ced – Centro elettronico e documentale) .....	27
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	22	(Sezione 2 – Assegnazione di quote azionarie a dipendenti dell'Alitalia) .....	27
(Sezione 1 – Destinazione per le aree economicamente svantaggiate, tra cui il Molise, degli aiuti di Stato consentiti dall'Unione europea) .....	22	(Sezione 3 – Sicurezza alimentare nel consumo di carne di provenienza britannica) .	28
(Sezione 2 – Orientamenti del Governo circa l'approvazione del progetto di legge n. 136 sulle rappresentanze sindacali) .....	23	(Sezione 4 – Coltivazione sperimentale di organismi geneticamente modificati – OGM – in Italia) .....	30
(Sezione 3 – Iniziative per abbreviare i termini di durata dei processi penali) .....	23	(Sezione 5 – Normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare) .....	30
(Sezione 4 – Prospettive di riforma del settore della giustizia) .....	24	(Sezione 6 – Misure per fronteggiare la crisi ovicola) .....	31
(Sezione 5 – Adeguatezza del sistema di protezione civile nel nord e nel sud del paese) .....	24	(Sezione 7 – Interventi di prevenzione delle patologie depressive) .....	31

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 19 gennaio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Pozza Tasca, Ranieri, Salvati, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Petrini, Pozza Tasca, Salvati, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 18 gennaio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BACCINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'abusivismo edilizio » (6679);

GAGLIARDI: « Modifica all'articolo 78 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di registrazione delle nascite nel comune di residenza dei genitori » (6680);

PISCITELLO ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela dei diritti degli autori di opere di disegno "a fumetti" » (6681).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge ANTONIO PEPE e LEONE: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di assise di appello di Bari e del tribunale per i minorenni » (554) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marinacci.

La proposta di legge ANTONIO PEPE: « Istituzione in Foggia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia » (1423) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marinacci.

La proposta di legge MORONI: « Norme per la lotta contro il doping » (5674) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Saia.

La proposta di legge ACIERNO e PIVETTI: « Modifica all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di oneri contributivi delle scuole private e legalmente riconosciute » (6463) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lo Presti, Marotta, Fragalà, Pagano, Cimadoro, Liotta, Del Barone, Carlesi, Divella, Bampo, Giacalone, Ricci, Tringali, Collavini, Fronzuti, Scaltritti e Errigo.

La proposta di legge ACIERNO: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei ciclomotori » (6514) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà, Pagano, Pisapia, Cimadoro, Pivetti, Divella, Giacalone, Ricci, Sales, Tringali, Fronzuti e Scaltritti.

La proposta di legge TERZI ed altri: « Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di segnalazioni acustiche per non vedenti » (6563) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cutrufo, Collavini, Buontempo, Ciapucci e Maselli.

La proposta di legge AMATO: « Disposizioni in materia di vincoli alla proprietà privata per motivi di interesse storico-archeologico » (6569) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Misuraca, Acierno, Baiamonte, Becchetti, Bono, Cascio, Collavini, Cuccu, De Ghislanzoni Cardoli, Del Barone, Dell'Utri, Divella, Filocamo, Floresta, Fragalà, Gazzilli, Giannatasio, Giudice, Landi, Lavagnini, Liotta, Lo Porto, Losurdo, Mancuso, Marino, Marotta, Marras, Palumbo, Riccio, Russo, Santori, Stagno d'Alcontres, Tarditi, Tortoli, Viale e Vitali.

#### **Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di

legge è deferito alla sottoindicata Commissione permanente:

#### *X Commissione (Attività produttive):*

RABBITO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina » (6486) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Tale relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 12 gennaio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 4 novembre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere delegato al riscontro e vigilanza sulle entrate, concernente la struttura e le classificazioni di bilancio delle entrate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti – sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle ammi-

nistrazioni dello Stato — con lettera in data 17 gennaio 2000 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 24 settembre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere delegato preposto all'ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente la commissione di vigilanza sui fondi pensione ed i problemi applicativi della riforma previdenziale in relazione all'istituzione dei fondi pensione ed alle prospettive di modificazione della normativa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 gennaio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione MIGLIORI n. 4-23946 pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto del 17 settembre 1999, concernente l'incidente nel quale è stato vittima in Thailandia il dottor Franco Sanna.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione III (Affari esteri e comunitari) competente per materia.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Andrea CAMILLERI a presidente dell'ente di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *l*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 febbraio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato n. 1, nn. 90 e 91, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costitu-

zionali) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 marzo 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q)* ed *r)*, comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 gennaio 2000, a pagina 5, seconda colonna, ventottesima riga, la dicitura « ai sensi dell'articolo 13 della citata legge » deve intendersi sostituita dalla seguente: « ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 gennaio 2000, a pagina 3, seconda colonna, venticinquesima riga, sostituire XI, con IX; a pagina 4, prima colonna, nona riga, prima delle parole: « sullo stato » deve leggersi in aggiunta: « sull'attività svolta e »; a pagina 5, prima colonna, prima riga, sostituire le parole: 17 dicembre 1999, con le seguenti: 7 gennaio 2000; a pagina 5, seconda colonna, trentaciquesima riga, dopo il numero 424, inserire le parole: *alla III Commissione.*

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER DISINCENTIVARE L'ESODO DEI PILOTI MILITARI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE DEL SENATO) (5205-B)**

**(A.C. 5205 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto un premio nei seguenti importi:

a) trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi;

b) diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;

c) ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;

d) ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;

e) trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.

3. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto

di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

**(A.C. 5205 - sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio, sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti.

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo speciale-settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

5. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma 4, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

6. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

7. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 4, 5 e 6 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

#### **(A.C. 5205 - sezione 3)**

#### **ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

#### **ART. 4.**

1. I premi di cui agli articoli 1 e 3 sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e di volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

**(A.C. 5205 – sezione 4)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL  
SENATO****ART. 5.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della pre-sente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando, per lire 8.586 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per lire 9.550 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 35 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per lire 7.759 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 21 milioni per il medesimo anno l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.886 milioni per l'anno 2000, in lire 7.885 milioni per l'anno 2001 ed in lire 7.780 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando: per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 6.886 milioni; per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 126 milioni; per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per lire 7.759 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze per lire 21 milioni.

**5. 1.** La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3729 — CONCESSIONE DI UN  
CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE  
— SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA (APPROVATO  
DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (6240)**

**(A.C. 6240 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 in favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - Sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

*Sostituire le parole:* per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

**1. 1.** La Commissione.

**(A.C. 6240 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-

SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per l'anno 1999 *fino a:* bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

*Conseguentemente, sostituire le parole:* per l'anno finanziario 1999 *con le seguenti:* per l'anno finanziario 2000.

**2. 1.** La Commissione.

**(A.C. 6240 – sezione 3)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 3.**

1. Dal 1° gennaio 2000 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale « Servizio sociale internazionale-Sezione italiana ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

*Sostituire le parole:* Dal 1° gennaio 2000 con le seguenti: Dal 1° gennaio 2001.

**3. 1.** La Commissione.

**(A.C. 6240 – sezione 4)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 6240 – sezione 5)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

il Servizio Sociale internazionale ha quale sua missione istituzionale il coordi-

namento degli interventi di servizio sociale in paesi diversi per la soluzione di problemi socio-giuridici di individui o gruppi che, a seguito di una migrazione volontaria o forzata, richiedono un intervento sociale nel paese di soggiorno o coordinato in più paesi;

valutato il carattere estremamente meritorio e professionale dell'attività svolta dal Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, che operante dal 1932 e che tratta annualmente più di 4.000 casi, fornendo una consulenza professionale gratuita specialistica nel campo dei servizi sociali;

degli organi statutari del Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, fanno parte rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Servizio Sociale internazionale gode dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa e presso vari organismi delle Nazioni unite;

impegna il Governo

ad individuare nuovi ed ulteriori referenti istituzionali del Servizio Sociale internazionale, quali ad esempio il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio, in ragione della complessità delle competenze del Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, discendente dal complicarsi crescente dei rapporti internazionali, determinato sia dalla globalizzazione che dalle spinte localistiche che in tale ambito si manifestano;

a reperire modalità alternative di finanziamento per le spese correnti del Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana, tenendo conto dell'insostituibile ruolo che il Servizio Sociale internazionale – Sezione italiana ha fin qui svolto e deve continuare a svolgere.

**9/6240/1.** Giovanni Bianchi, Morselli, Pezzoni, Niccolini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3383 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO, CON ANNESSO, FATTO A CITTÀ DEL MESSICO IL 19 SETTEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5449)**

**(A.C. 5449 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

**(A.C. 5449 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 5449 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il Governo presenta annualmente, entro il 30 settembre, ai Presidenti delle

Camere, che la trasmettono per l'esame alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione dettagliata relativa alle iniziative svolte e alle spese sostenute, nonché il programma per l'anno seguente.

**3. 1.** Calzavara, Cavaliere.

**(A.C. 5449 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5449 - sezione 5)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dalla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997;

impegna il Governo

a presentare annualmente, entro il 30 settembre, ai Presidenti delle Camere, che la trasmettono per l'esame alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione dettagliata relativa all'Accordo in questione, alle iniziative svolte e alle spese sostenute, nonché al programma di massima per l'anno seguente.

**3. 1.** Calzavara, Cavaliere, Pezzoni, Rivolta, Amoruso, Bianchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3779 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL NEPAL IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A KATHMANDU IL 30 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6100)**

**(A.C. 6100 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998.

**(A.C. 6100 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso *Memorandum*.

**(A.C. 6100 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 465 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6100 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3780 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A ROMA IL 18 MAGGIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6101)**

**(A.C. 6101 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998.

**(A.C. 6101 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 6101 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6101 - sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)*

*(A.C. 332 — sezione 1)*

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Diritto alle prestazioni).*

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari, nonché i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui al comma 1, con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e attiva e nel mercato del lavoro, nonché per le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che

rendono necessari interventi assistenziali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive garantite dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 22, livelli essenziali di prestazioni da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*(Diritto alle prestazioni)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Diritto alle prestazioni).*

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato

di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri presenti regolarmente in Italia da almeno tre anni per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai profughi e agli stranieri sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1 con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico, o in stato di povertà. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti soggettivi garantiti dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 18, i livelli essenziali non riducibili quali prestazioni erogate da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a garantire il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i cittadini extracomunitari fino alla fine del periodo, con le seguenti: gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo*

41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**2. 30.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per motivi di lavoro.*

**2. 17.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , o in attesa di rinnovo dello stesso.*

**2. 1.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
2. 31 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 2. 31, al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**0. 2. 31. 1.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

*All'emendamento 2. 31, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.*

**0. 2. 31. 2.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

*All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.*

**0. 2. 31. 3.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

*All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5.*

**0. 2. 31. 4.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: livelli essenziali aggiungere le seguenti: non riducibili.

**0. 2. 31. 5.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: consentire l'esercizio del con le seguenti: garantire il.

**0. 2. 31. 6.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 3, premettere le parole: Al sistema integrato di cui al comma 2 accedono.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: accedono prioritariamente fino alla fine del comma.

**0. 2. 31. 7.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 3, sopprimere le parole: con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

**0. 2. 31. 8.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 3, sopprimere le parole: nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

**0. 2. 31. 9.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.

**0. 2. 31. 10.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 4, dopo le parole: delle condizioni aggiungere le seguenti: di povertà e di limitato reddito.

Conseguentemente, nella parte consequenziale:

al capoverso e), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.

al capoverso g-bis), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.

**0. 2. 31. 11.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

All'emendamento 2. 31, al comma 5, sopprimere le parole: dell'articolo 8, comma 3,

**0. 2. 31. 12.** Cè, Dalla Rosa, Stucchi.

Sostituire i commi 2, 3, e 4 con i seguenti:

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22 e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 25 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti

dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

*all'articolo 18, comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;*

**2. 31.** La Commissione.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno

sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.

3. Al sistema integrato degli interventi e servizi sociali facoltativi possono accedere tutte le persone di cui al comma 1.

**\* 2. 2.** Novelli.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.

3. Al sistema integrato degli interventi e servizi sociali facoltativi possono accedere tutte le persone di cui al comma 1.

**\* 2. 20.** Maura Cossutta, Saia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.

**2. 3.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , che riveste carattere di universalità.*

**2. 5.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , che riveste carattere di fino alla fine del periodo con le seguenti: accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.*

**2. 4.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , che riveste carattere di universalità, accedono con le seguenti: obbligatori, che riveste carattere di universalità, hanno diritto di accedere.*

**2. 19.** Gardiol.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con priorità per quelle fino alla fine del periodo, con le seguenti: con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.*

**2. 6.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 7.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **2. 8.** Novelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: la tutela delle posizioni soggettive garantite con le seguenti: il rispetto dei diritti soggettivi garantiti.*

**2. 9.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, sostituire le parole: livelli essenziali di prestazioni con le seguenti: gli interventi e servizi essenziali.*

**2. 18.** Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 3, dopo le parole: livelli essenziali, aggiungere le seguenti: non riducibili.*

**2. 10.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 3, dopo le parole: di prestazioni aggiungere le seguenti: erogate.*

**2. 11.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis. Accedono prioritariamente al sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti in condizioni di povertà , o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.*

**2. 21.** Maura Cossutta, Saia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 1,*

comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi obbligatori e delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 29.

**2. 13.** Novelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi obbligatori e delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24.

**2. 12.** Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 4, sostituire le parole:* commi 3 e 4, sono tenuti, *con le seguenti:* comma 3, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, .

**2. 14.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

*Al comma 4, sostituire le parole:* commi 3 e 4, *con le seguenti:* commi 3, 4 e 5.

**2. 16.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 4, sostituire le parole:* consentire l'esercizio del *con le seguenti:* garantire il.

**2. 15.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*(Sezione 1 – Destinazione per le aree economicamente svantaggiate, tra cui il Molise, degli aiuti di Stato consentiti dall'Unione europea)*

ORLANDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea consente « aiuti di Stato », cioè fondi agevolati, alle piccole e medie aziende che operano in aree dell'Unione storicamente svantaggiate, o colpite da crisi di deindustrializzazione;

tali aiuti sono limitati a bacini di intervento che non rappresentino più del 10 per cento della popolazione totale del Paese;

pertanto gli aiuti all'Italia debbono essere calcolati sulla base di 5 milioni e 800 mila abitanti;

gli uffici del nostro ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, hanno predisposto, senza sentire le Regioni, una « mappa » dei territori delle singole regioni a cui tali aiuti potranno essere destinati;

il Molise, unica regione del Mezzogiorno esclusa dall'Obiettivo 1, attualmente in transazione verso un sistema meno incisivo di sostegni comunitari, è stato diviso in « zone »;

tale divisione esclude dagli aiuti di stato la « zona » più depressa della regione,

e cioè il Molise centrale, con una popolazione di 110 mila abitanti, pari a un terzo della popolazione regionale;

il presidente della regione Molise e il sindaco di Campobasso hanno denunciato l'arbitraria « zonizzazione » proposta dal Tesoro e hanno fatto pervenire alla presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del sottosegretario Minniti, la protesta e le richieste unanimi di lavoratori, imprenditori, enti locali e forze politiche del Molise;

le unità di popolazione riconosciute ad ogni regione determinano l'entità degli aiuti di Stato, e questi, a loro volta, condizionano l'entità degli investimenti privati e quindi qualità e numero dei posti di lavoro realizzabili;

alcune regioni hanno sollecitato la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché siano loro riconosciute altre unità di popolazione su cui calcolare gli aiuti (la Liguria ne avrebbe chiesto oltre 300 mila in più, da togliere ad altre regioni) —:

se non ritenga di dover assicurare la Camera che, al contrario, saranno le aree in assoluto più deboli le prime a poter contare su un adeguamento degli aiuti di Stato al reale ritardo di sviluppo, e che, per quanto riguarda il Molise, l'intero territorio della regione, la cui popolazione totale supera di poco le 300 mila unità, sarà incluso in una nuova « mappa » riveduta e corretta, che il Governo farà pervenire all'Unione europea dopo aver ascoltato i

rappresentanti della regione e dei suoi interessi economici e sociali. (3-04909)

**(Sezione 2 – Orientamenti del Governo circa l'approvazione del progetto di legge n. 136 sulle rappresentanze sindacali)**

STRAMBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dopo tre anni di paziente lavoro e di duro impegno in Commissione Lavoro, dopo ore e ore di audizioni di tutte le rappresentanze sociali, dopo aver già approvato, in aula, 9 dei 12 articoli di cui alla legge sulla rappresentanza sindacale è composta, si è giunti purtroppo — nello scorso mese di novembre — al ritiro dal calendario d'Aula del provvedimento legislativo, a seguito di ripensamenti e di esplicite ostilità affiorate all'interno e all'esterno del Parlamento;

l'attuale situazione di « congelamento » dell'*iter* del provvedimento, di per se stesso già grave, non può assolutamente significare l'archiviazione dello stesso, poiché troppo pesanti sarebbero le conseguenze politiche e sociali di una tale decisione;

è evidente che la legge sulla rappresentanza sindacale attiene all'esercizio della democrazia e ai diritti di libertà di tutti i lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dai settori produttivi; si tratta del sacrosanto diritto dei lavoratori di eleggere i propri rappresentanti, per poter così, tramite essi, intervenire sulle proprie condizioni di lavoro;

per altro, di questa legge — che faceva parte degli impegni assunti solennemente dal Presidente del Consiglio dei ministri al momento della presentazione, nell'ottobre del 1998, del programma del suo primo governo — non se n'è fatto più cenno in occasione della costituzione dell'attuale governo e ciò è avvenuto mentre un vasto arco di forze politiche, sindacali e sociali si è pronunciato, invece, con forza per una sua rapida approvazione;

inoltre, questioni come quella del rapporto tra legge e contrattazione, del rapporto tra organizzazioni sindacali, iscritti e lavoratori, o come quelle delle forme della consultazione, della possibilità di estendere *erga omnes* accordi e contratti, che hanno attraversato mezzo secolo di storia sindacale, hanno trovato nel testo in questione soluzioni che, pur se non definitivamente risolutive, sicuramente costituiscono un passo in avanti decisivo e sufficientemente condiviso —:

se non ritenga di dover esplicitamente riaffermare la priorità del provvedimento, nella gerarchia politica degli impegni da assolvere e da rispettare, assumendo di conseguenza, in prima persona, nel rispetto delle competenze istituzionali, le opportune e necessarie iniziative per rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che hanno determinato l'*impasse* e che possano portare in tempi brevi all'approvazione definitiva, in entrambi i rami del Parlamento, del testo di legge in oggetto. (3-04910)

**(Sezione 3 – Iniziative per abbreviare i termini di durata dei processi penali)**

CAROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

al fine di garantire al massimo l'accertamento della verità in sede giurisdizionale l'ordinamento vigente contempla per il processo penale due gradi di giudizio di merito ed un terzo di legittimità, cosicché la sentenza non diventa definitiva se non alla decisione dell'eventuale ricorso in Cassazione;

l'articolo 111, comma 2, della Costituzione prevede che contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per la violazione di legge;

tale irrinunciabile sistema di garanzie viene periodicamente individuato come una delle cause dell'eccessiva durata dei processi penali, con le aberranti conseguenze (peraltro ripetutamente sanzionate

in sede comunitaria) di remissione in libertà per scadenza dei termini di custodia di pericolosi criminali, condannati in primo e, in taluni casi, addirittura in secondo grado;

in conseguenza di ciò, si sono registrate varie proposte di modifica dell'attuale assetto normativo, volte principalmente a rendere esecutiva la sentenza dopo il secondo grado o, addirittura, dopo il solo primo —:

quali misure intenda adottare il Governo per abbreviare gli inaccettabili termini di durata dei processi penali che tanto allarme sociale suscitano, senza tuttavia abbattere il sistema di garanzie posto a presidio dei fondamentali diritti dei cittadini anche alla luce del processo riformatore in atto, caratterizzato per importanti provvedimenti mirati proprio al contenimento dei tempi della giurisdizione e se in particolare, non ritenga di mantenere gli attuali tre gradi di giudizio (peraltro difficilmente superabili senza incorrere in evidenti profili di illegittimità costituzionale), con la previsione di « filtri » che rendano meno immediato e « automatico » il ricorso in Cassazione. (3-04911)

**(Sezione 4 — Prospettive di riforma del settore della giustizia)**

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario il procuratore generale della Cassazione La Torre ha evidenziato, tra l'altro, il giudizio estremamente negativo espresso dal Consiglio d'Europa sullo stato della giustizia del nostro Paese, che, se non ridurrà drasticamente la durata dei processi, rischia la perdita del diritto di voto e l'emarginazione;

il Ministro della giustizia, onorevole Diliberto, in riferimento all'intervento suddetto, ha ritenuto l'allarme del tutto giustificato, ma anche che « per la prima volta da molti anni un procuratore generale ha

apprezzato le iniziative del Governo, le riforme che abbiamo messo in campo, dal giudice unico alla depenalizzazione, al giudice di pace »;

il Ministro dell'interno, avvocato Bianco, ha recentemente enunciato la soluzione: « Dopo due buoni gradi di giudizio la sentenza deve essere definitiva » —:

quale sia la linea del Governo in merito a quello che rischia di configurarsi come un conflitto di competenze tra due ministri, le cui prerogative dovrebbero essere note anche in caso di recente nomina, e quale sia la certezza del diritto offerta al cittadino in questa « babele » di voci.

(3-04912)

**(Sezione 5 — Adeguatezza del sistema di protezione civile nel nord e nel sud del paese)**

RIZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il sistema di protezione civile nel Nord non risulta adeguato;

le Regioni Piemonte, Lombardia e Trentino, ad esempio, non sono munite di elicottero tipo « Sikorski » per poter far fronte agli incendi con conseguenze disastrose per l'ambiente e le persone;

risulta all'interrogante che in una conferenza stampa il generale Fiori, responsabile del dipartimento della protezione civile, avrebbe dichiarato che l'elicottero di cui sopra non può essere messo a disposizione delle Regioni del Nord in quanto viene impiegato dalle regioni del Sud e mancano i fondi necessari per l'acquisto di nuovi elicotteri —:

quali misure intenda assumere per evitare sperequazioni tra Nord e Sud nel livello di dotazioni e di misure organizzative del sistema di protezione civile, come nel caso citato ad esempio. (3-04913)

**(Sezione 6 – Posizione del Governo circa la legalizzazione delle droghe leggere – I)**

COSTA, BAIAMONTE e GUIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del congresso dei democratici di sinistra è stato approvato un ordine del giorno a favore dell'uso controllato dell'eroina e della legalizzazione delle droghe leggere;

tale presa di posizione ha provocato nel Paese un acceso dibattito scatenando le più svariate prese di posizione tra forze politiche, sociali e tra le comunità terapeutiche, « spaccando » infine, la stessa maggioranza che sostiene il Governo;

un tema di così grande spessore coinvolge e preoccupa per la sua enorme portata sociale la popolazione del nostro Paese anche in considerazione del fatto che va tutelata la sicurezza dei cittadini e la salute dei tossicodipendenti —:

quale sia il pensiero ufficiale del Governo sul delicato e complesso problema, le relative iniziative che intenda porre in essere specie in presenza della sconcertante presa di distanza del Governo stesso dalle decisioni assunte al congresso celebrato dal principale *partner* della coalizione che esprime il Presidente del Consiglio. (3-04914)

**(Sezione 7 – Entità delle risorse finanziarie da destinare al settore della giustizia)**

MANTOVANO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e dei procuratori generali presso le corti di appello confermano l'assoluta necessità di potenziare le strutture e il personale per garantire la funzionalità del giudice unico;

tuttavia da oltre un anno la gran parte dei vincitori di concorso per i ruoli amministrativi del personale della Giustizia non vengono assunti perché il Consiglio dei ministri non autorizza il relativo impegno di spesa: si tratta di personale essenziale per l'assistenza alle udienze, pari complessivamente a poco meno di 4.000 unità che, pur avendo superato dei concorsi, è stato avviato al lavoro soltanto per una piccola percentuale; a ciò si deve aggiungere che da tre anni, a seguito di una macchinosa riforma del concorso per uditore giudiziario, il ministero della giustizia non riesce a completare più alcun concorso: ciò provoca la mancata copertura di quasi 1.000 posti nell'organico attuale della magistratura e sta facendo continuamente rinviare l'espletamento della prova scritta del concorso, mentre il Ministro Diliberto ipotizza l'assunzione straordinaria di 1.000 magistrati in aggiunta all'organico;

è opportuno che le prove scritte del concorso in magistratura non subiscano ulteriori rinvii e sarebbe auspicabile una rivisitazione dello stesso meccanismo di concorso per uditore giudiziario, al fine di garantirne la piena funzionalità —:

quali siano gli intendimenti del Governo nella determinazione degli stanziamenti complessivi destinati al settore della giustizia, al fine di consentire un adeguamento delle strutture amministrative e delle dotazioni organiche, sia amministrative, sia dei magistrati, e quindi di assicurare un'efficiente organizzazione della amministrazione della giustizia in grado di rispondere ai gravi problemi strutturali manifestatisi nell'attuazione del giudice unico. (3-04915)

**(Sezione 8 – Effetti della legge finanziaria per il 2000 sulle famiglie, anche nei casi di reddito al di sotto della soglia di povertà)**

CHERCHI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

in che misura i provvedimenti adottati con la recente legge finanziaria influir-

ranno sui redditi delle famiglie, con riferimento specifico, ma non esclusivo, a quelle famiglie il cui reddito si trova al di sotto della soglia di povertà. (3-04916)

**(Sezione 9 – Posizione del Governo circa la legalizzazione delle droghe leggere – II)**

PIVETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del primo congresso democratici di sinistra a Torino, è stata approvata una mozione proposta dalla Sinistra giovanile, il cui contenuto è essenzialmente la liberalizzazione delle droghe leggere e la distribuzione controllata dallo Stato di eroina, per cosiddetti fini terapeutici;

le reazioni pressoché unanimi degli operatori sociali e sanitari, sia religiosi che laici, che si dedicano al recupero ed alla cura dei tossicodipendenti sono state di segno fortemente negativo, individuando ciascuno di loro in un simile provvedimento, qualora fosse adottato, uno strumento sicuro per l'aumento del consumo di stupefacenti, nonché sia sul piano pratico sia su quello morale un serio ostacolo all'efficacia dell'azione di recupero e cura da parte degli operatori stessi;

non ultimo fra questi interventi allarmati deve registrarsi quello di associazioni dedite alla cura dei malati di AIDS e alla ricerca scientifica sulla malattia stessa, le quali — riaffermato il nesso stretto tra consumo di stupefacenti e diffusione del

contagio — segnalano, allarmate, come la legalizzazione delle droghe finirebbe col condurre ad un oggettivo incremento dei casi di AIDS nel nostro Paese;

molte altre considerazioni potrebbero essere aggiunte, per esempio in ordine alla posizione che l'Italia verrebbe ad assumere rispetto a paesi limitrofi, dai quali finirebbe coll'attrarre tossicodipendenti alla ricerca di sostanze stupefacenti; o anche in perché una norma come quella ventilata nella mozione dei democratici di sinistra appare in evidente contrasto con alcuni principi e valori della nostra Costituzione, quali per esempio il diritto alla salute e alla sua tutela, che per brevità l'interrogante non ritiene di dover qui elencare con completezza —:

se non ritenga dover precisare non solo che simile proposta non rientra in alcun modo nel contenuto degli accordi di maggioranza, sui quali si fonda il Governo che presiede, ma che mai verrà proposta agli alleati come argomento di discussione, al fine di introdurla in tali accordi successivamente, visto il suo contenuto dirompente per la società e disgregante dei rapporti fra le forze di maggioranza e se contestualmente, e per le medesime ragioni, non ritenga doveroso rassicurare tutti gli operatori sociali e sanitari e i cittadini, rispetto al fatto che il Governo non intende cedere a sollecitazioni di alcun genere che possano indurre alcun aumento del consumo di stupefacenti o indebolire la doverosa azione di contrasto e prevenzione per il consumo, lo spaccio o la produzione di tali sostanze. (3-04919)

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Salvaguardia dei profili occupazionali nella vicenda della dismissione del Ced – Centro elettronico e documentale)**

**A) Interrogazione:**

TASSONE e VOLONTÈ. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da oltre un mese la Banca di Roma ha perfezionato l'accordo con la società Eds (multinazionale statunitense ed azionista della Banca di Roma) per la cessione dell'intero comparto Ced, composto da circa 270 dipendenti, che verrà trasferito alla società Itiservice spa del gruppo Eds;

detto trasferimento di ramo d'azienda fu per la prima volta portato a conoscenza degli operatori del settore in data 25 giugno 1998; successivamente, in data 24 febbraio 1999, la Banca di Roma comunicava di aver attivato la procedura di cessione di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, nonché dell'articolo 147 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994;

dopo circa venti giorni la Banca di Roma recedeva da tale intento, anche a seguito di agitazioni con conseguenti scioperi proclamati da alcune rappresentanze sindacali;

tale accordo è in contrasto con l'articolo 1 del richiamato Ccnl del settore

bancario poiché in esso viene esplicitato che « i Ced sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo »;

il tentativo di scorporo del Ced pregiudica irrimediabilmente l'autonomia gestionale della Banca di Roma e risulta essere lesivo del rapporto di lavoro di circa 270 dipendenti —:

pur restando valida l'opportunità da parte della Banca di Roma di cedere l'uso del Ced, se non ritengano necessario e opportuno adoperarsi perché sia salvaguardato almeno lo *status* di dipendenti della Banca di Roma per tutti quegli operatori bancari interessati alla cessione del comparto Ced dell'istituto bancario.

(3-03809)

(11 maggio 1999).

**(Sezione 2 – Assegnazione di quote azionarie a dipendenti dell'Alitalia)**

**B) Interrogazione:**

LUCIDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le pari opportunità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 23 giugno 1998 è stato stipulato l'accordo quadro sulla partecipazione azionaria dei dipendenti delle società del gruppo Alitalia;

lo spirito di quest'accordo andava nel senso di una generalizzata tutela della ma-

ternità, dell'allattamento e dell'aspettativa per motivi personali, e prevedeva, infatti, l'erogazione della totalità delle azioni a chi già usufruiva di tali prerogative alla data del 10 giugno 1998, in quanto esse venivano considerate come temporanee variazioni dell'orario;

l'interpretazione che l'Alitalia ha dato dell'accordo è stata, invece, letterale, il che ha comportato l'assegnazione alle lavoratrici *part-time* a tempo determinato (a sei ore lavorative per 5 giorni settimanali) di solo 7.739 azioni, invece di 10.318, ossia il 25 per cento di azioni in meno;

si è verificato, dunque, quantomeno, un errato conteggio delle azioni spettanti ad un lavoratore *part-time* a sei ore lavorative;

il *part-time* a sei ore, infatti, viene retribuito il 79,12 per cento dello stipendio a tempo pieno di 7,35 ore lavorative;

restano fuori, quindi, 8.164 azioni (anziché 10.318) ovverosia 425 azioni in più delle 7.739 azioni ricevute, che costituiscono il *quorum* di azioni spettanti ad ogni lavoratore a tempo pieno della categoria di terra, poiché il contratto a tempo indeterminato delle lavoratrici in questione è rimasto, in realtà, a tempo pieno, così come il loro ruolo lavorativo, il che comporta il diritto ad usufruire della riduzione di orario di 1,35 ore al giorno;

anche il particolare tipo di *part-time* che svolgono le lavoratrici va considerato, di conseguenza, come una temporanea variazione di orario;

l'azienda, di fronte ai numerosi solleciti al riguardo, tra i quali un documento di risposta firmato da Cgil, Cisl, Uil trasporti del 24 giugno 1998, nel quale gli stessi firmatari dell'accordo ammettevano di essere profondamente convinti della validità delle motivazioni addotte dalle lavoratrici, non ha mai mostrato, in tutti questi mesi, di essere disposta a fare dei passi per venire incontro alle richieste inoltratele —:

se i Ministri interrogati non ritengano che sia intervenuta una discriminazione

nell'assegnazione delle azioni, e quali iniziative intendano adottare per assicurare l'attuazione dell'accordo, in direzione di un pieno soddisfacimento delle attese e dei diritti delle lavoratrici interessate.

(3-03877)

(27 maggio 1999).

**(Sezione 3 – Sicurezza alimentare nel consumo di carne di provenienza britannica)**

### **C) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

il Governo francese, sulla base di un parere categoricamente negativo espresso dall'Afssa (*Agence française de sécurité sanitaire des aliments*) ha confermato l'embargo contro la carne bovina britannica;

la Commissione tecnica dell'Afssa presieduta da Dominique Dormont, specialista mondiale delle malattie prioniche, ha affermato: « Il gruppo di esperti designati dalla Agenzia francese di sicurezza sanitaria degli alimenti, valutati i rischi esistenti a partire dai dati disponibili, ha concluso che, allo stato attuale della conoscenza scientifica e dei dati epidemiologici di cui si dispone, il rischio di esportazione di carni britanniche contaminate non possa essere ritenuto totalmente controllabile »;

secondo la commissione le più recenti constatazioni fatte dall'*Office alimentaire et vétérinaire* hanno portato al riscontro di insufficienze per quanto riguarda la « gestione del rischio »: in altre parole, non esiste ancora la garanzia assoluta che non si verifichino o non si siano verificati recentemente in Gran Bretagna altri casi di encefalopatia spongiforme;

non appaiono inoltre soddisfacenti le disposizioni relative alla tracciabilità degli animali e dei prodotti derivati: la traccia-

bilità — parola che non figura nei dizionari — è la garanzia di poter ripercorrere dettagliatamente l'iter di un prodotto alimentare, dallo stadio della fabbricazione a quello della distribuzione; esiste poi uno scarto non trascurabile tra le previsioni e i dati realmente osservati: gli esperti dell'Afssa hanno l'impressione che sul piano pratico qualcosa continui a sfuggire al controllo;

tenendo conto dei criteri di eleggibilità applicabili ai bovini e dei metodi diagnostici al momento disponibili, la fase del rischio di contaminazione delle carni bovine e dei loro derivati provenienti dalla Gran Bretagna non può, a detta della Commissione tecnica, considerarsi superata;

il responsabile della sanità del Governo Blair, Lian Donaldson, il 22 settembre 1999 ha lanciato un allarme apocalittico: milioni di persone potrebbero essere state contagiate dal morbo di Creutzfeldt-Jacob, ovvero tutti coloro che hanno mangiato manzo britannico dopo il 1984; tale allarme è giustificato dal fatto che, essendo stati molto alti i livelli di esposizione umana all'epidemia dell'encefalopatia bovina, il numero relativamente basso di casi registrati non deve spingere nessuno a concludere che il peggio sia passato: la lentissima incubazione permette infatti ai sintomi di manifestarsi anche anni dopo il contagio. In Gran Bretagna finora sono morte 43 persone mentre in Italia i casi accertati di infezione sono stati 30; il rischio almeno teorico di un'ecatombe è altresì dimostrato dal recente divieto di donazione di sangue imposto dagli Usa agli americani vissuti in Gran Bretagna negli anni più caldi dell'epidemia;

l'Agenzia francese rappresenta oggi la sola istanza scientifica indipendente, gli esperti britannici hanno dimostrato già di essere legati a interessi nazionali, mentre gli esperti del Comitato scientifico di Bruxelles non sono stati più consultati dall'inizio del 1998 —:

se il Governo italiano non intenda sostenere una posizione analoga a quella

del Governo francese, evitando di sottoporre i cittadini italiani al rischio legato al consumo di carne inglese.

(2-01988) « Galletti, Procacci ».  
(7 ottobre 1999).

PROCACCI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

di recente Stati Uniti e Canada hanno posto il divieto della donazione del sangue a chiunque abbia soggiornato in Gran Bretagna per almeno sei mesi negli anni della crisi della mucca pazza (encefalopatia spongiforme bovina); sembra che analogo provvedimento sarà presto preso da Giappone e Australia;

si apre quindi un nuovo inquietante interrogativo sulla diffusione del virus anche tramite la via ematica e sulla possibilità che carni bovine infette possano essere state commercializzate e non distrutte;

anche la Commissione europea ha concluso che nella gestione del problema troppo scarsa è stata l'attenzione nei confronti di tutte le voci scientifiche e dunque le garanzie sulla sicurezza alimentare sono da ritenersi bassissime;

uno studio dell'Ufficio veterinario svizzero pubblicato sul settimanale *New Scientist* del giugno 1998, dimostra che, analizzando con un test che ricerca anticorpi della encefalopatia spongiforme bovina circa 1.800 capi di bestiame ritenuti in buona salute, otto stavano in realtà incubando il morbo. Con una percentuale del 4,5 per mille, sostengono i responsabili dell'esperimento, nel corso del 1997 poco meno di duemila capi colpiti dal morbo potrebbero essere finiti sulle tavole della sola Svizzera, mentre in Europa potrebbero esserne arrivati addirittura 470 mila —:

se non ritenga di tenere adeguatamente in conto tali valutazioni scientifiche ai fini di norme sanitarie più certe per la sicurezza alimentare, norme che offrano

garanzie ai consumatori e maggior benessere agli animali. (3-04891)

(17 gennaio 2000)

(ex 4-25846 del 30 settembre 1999)

**(Sezione 4 – Coltivazione sperimentale di organismi geneticamente modificati – OGM – in Italia)**

**D) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

consultando la banca dati del Parlamento europeo risulta che in Italia sono stati autorizzati circa 300 campi semina sperimentali di Ogm (Organismi geneticamente modificati);

la sperimentazione di Ogm, i cosiddetti rilasci, seguono due linee diverse: una riguarda i piani di semina, gestiti dal ministero per le politiche agricole e forestali, per l'iscrizione al registro delle nuove varietà vegetali; in questo caso i rilasci di Ogm vengono dati in gestione a istituti, centri di ricerca e laboratori. L'altro settore di sperimentazione viene « controllato » dal ministero della sanità – ufficio brevetti – e avviene tramite contrattazione diretta fra l'azienda che vuole sperimentare e il coltivatore; in questo caso il ruolo del ministero della sanità è solo quello di concedere o negare l'autorizzazione, di tenere un registro dei campi sperimentali e di controllare che vengano rispettati alcuni parametri di sicurezza;

molte regioni stanno rifiutando di mettere a disposizione i campi sperimentali del loro territorio;

la legislazione vigente prevede che l'elenco dei campi di semina deve essere pubblico –:

se non ritenga necessario rendere pubblico e fornire agli interroganti:

a) l'elenco dei campi sperimentali di Ogm per cui è stata richiesta l'autorizzazione al ministero della sanità e la loro collocazione;

b) il tipo di piante geneticamente modificate per le quali è stata richiesta l'autorizzazione alla sperimentazione;

c) i titolari di brevetti degli Ogm;

d) notizie su come sono stati organizzati i controlli, su quanti siano gli ispettori forniti dal ministero e a chi facciano capo, considerando che i presidi multizonali delle Asl sono stati sostituiti, o sono destinati ad esserlo, dalle Arpa.

(2-01989) « Giordano, Malentacchi, Valpiana ».

(8 ottobre 1999).

**(Sezione 5 – Normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare)**

**E) Interrogazione:**

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole e forestali e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

dal Belgio arrivano notizie drammatiche sulla commercializzazione di polli e di uova prodotti da animali che erano stati alimentati con mangimi alla diossina;

la Commissione europea ha decretato il divieto di *export* e il ritiro dalla distribuzione di polli e di uova prodotti in Belgio fra il 15 gennaio e il primo giugno del 1999;

nelle province di Torino, Vercelli e Alessandria gli ispettori delle aziende sanitarie, su indicazioni degli uffici veterinari, hanno bloccato la merce proveniente dal Belgio;

il procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, Raffaele Guariniello, ha aperto un'indagine, ipotizzando il reato di commercio di sostanze alimentari nocive;

esiste il rischio reale che tali prodotti fossero in commercio in Italia, e soprattutto nelle province piemontesi sopra elencate, già da tempo, andando a mettere in serio pericolo la salute del cittadino;

il decreto-legge 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, reca norme sui controlli sugli animali e prodotti di origine animale di provenienza comunitaria che dovrebbero garantire l'edibilità e la commerciabilità dei prodotti in questione —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire con solerzia in sede comunitaria per sollecitare una modifica della normativa in materia di controlli di prodotti alimentari per rendere gli accertamenti sanitari più rigorosi, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci, evitando che si ripetano fatti che possano mettere a repentaglio la salute del consumatore europeo. (3-03906)

(3 giugno 1999).

*(Sezione 6 – Misure per fronteggiare la crisi ovicola)*

#### **F) Interrogazione:**

TASSONE e VOLONTÈ. — *Ai Ministri della sanità e per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

lo scandalo dei polli allevati in Belgio con prodotti gravemente nocivi alla salute ha determinato fortissimo allarme nella popolazione e sta indirettamente danneggiando anche gli allevatori italiani per i pesanti riflessi nei consumi di carne;

la vicenda ha posto la necessità di una sempre maggiore chiarezza informativa a tutela della salute della popolazione e delle nostre produzioni per evitare che eccessi di allarmismo possano riverberarsi anche sui prodotti italiani di qualità che nulla hanno a che fare con le frodi in atto in Belgio —:

quali misure il Governo intenda adottare per far fronte alla grave crisi del settore;

quali specifiche iniziative di sostegno si intendano assumere verso i nostri produttori. (3-03915)

(15 giugno 1999).

*(Sezione 7 – Interventi di prevenzione delle patologie depressive)*

#### **G) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

un recentissimo sondaggio effettuato da « Datamedia » su un campione di mille italiani tra i quindici ed i sessantacinque anni, svolto per conto della Associazione per lo studio e la prevenzione delle malattie maniaco-depressive e del Centro Bini, ha dato risultati estremamente preoccupanti;

in particolare, nella fascia dei giovanissimi fra i quindici ed i diciassette anni, il 26,5 per cento degli intervistati dichiara di avere avuto serie esperienze di depressione ed il 62,5 per cento ammette di sentirsi depresso « qualche volta »;

il quadro complessivo che emerge dal sondaggio conferma dunque che la depressione ha caratteristica spiccata di malattia giovanile;

per di più, tra i giovani depressi il 2,5 per cento dichiara di fare uso, a volte, di sostanze stupefacenti, mentre proprio le cosiddette « droghe leggere », secondo lo psichiatra Athanasios Kuokopoulos, possono scatenare l'insorgenza di malattie maniaco-depressive, soprattutto in soggetti già predisposti;

ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dal dato secondo cui il 12,5 per cento dei giovani fra i quindici e i diciassette

sette anni confessa di avere realmente pensato al suicidio, indicando come causa delle tentazioni anti-conservative un grave lutto, la solitudine, la paura del futuro e la mancanza di affetto;

è evidente il « male oscuro » rappresentato dalla depressione ed è ancor più evidente (e preoccupante) il forte impatto di detta malattia fra i giovanissimi —:

se i dati in possesso del ministero interrogato siano sostanzialmente confermativi dei risultati del sondaggio di « Da-

tamedia » e, in caso affermativo, quali organici interventi si intendano promuovere ed attivare per contrastare il diffondersi della depressione, ormai da considerarsi « malattia sociale », e, segnatamente, quali iniziative si intendano assumere, di concerto con altri ministeri per le evidenti concause di malattia sociale, per tentare di sottrarre le giovani e giovanissime generazioni all'attacco delle patologie depressive. (3-04731)

(30 novembre 1999).